TESTO UNICO DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA

# Art. 65

## (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65) Obbligo di trasmissione di dati

1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unita' sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

b) la quantita' e qualita' delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;

c) la quantita' e la qualita' dei medicinali venduti nel corso dell'anno;

d) la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre (34)

Versione in vigore dal 28 febbraio 2006, non più in vigore dal 21 maggio 2014 · versione 21

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 |
| Titolo | VI — Della documentazione e custodia |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990 |

### NOTE DI AGGIORNAMENTO

(34) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del presente articolo).

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-disciplina-degli-stupefacenti-e-sostanze-psicotrope/art-65-legge-22-dicembre-1975-n-685-art-65-obbligo-di-trasmissione-di-dati/versione/21

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it